



COMUNE DI CAVEDAGO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE

**SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER**

Approvato con deliberazione consiliare n. n. 43 dd 29.12.2025

INDICE

- TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali.....3

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio..... 3

- TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.....3

Art. 4 – Determinazione del contributo4

Art. 5 – Sostegno a favore dei bambini disabili5

Art. 6 – Prestazione e ammissione delle domande di5

Art. 7 –Liquidazione del sussidio6

- TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Responsabilità del Comune.....6

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 Principi generali

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, quale definito dalla vigente normativa provinciale, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato ed in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 Promozione e sostegno del servizio

Il comune sostiene il “nido d’infanzia – servizio Tagesmutter” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio comunale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all’articolo 2) avviene direttamente, mediante erogazione di apposito finanziamento, nella forma di contributo, ai soggetti gestori del servizio, finalizzato all’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie che usufruiscono del servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter”.

Tale sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune che fruiscono del servizio:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che fruiscono del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le ore 19.00.

Si considerano residenti nel territorio del Comune le famiglie in cui sia ivi residente almeno uno dei genitori, a prescindere dalla residenza del bambino che fruisce del "nido d'infanzia - servizio Tagesmutter".

In nessun caso potrà essere riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni.

Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario massimo pari a 200 ore mensili (2400 ore annue). La Giunta comunale potrà decidere di variare il monte ore riconosciuto adottando apposito provvedimento.

Art. 4 Determinazione del contributo

Il Comune determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f, L.P. n. 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio di nido familiare (Tagesmutter) in relazione alle condizioni socioeconomiche delle medesime.

La valutazione delle condizioni socioeconomiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore ICEF Famiglia, introdotto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256, a decorrere dal 01.01.2026, che andrà a sostituire l'indicatore della Condizione Economica Familiare ICEF della Domanda Unica, che avrà valore fino al 31.12.2025.

Il contributo orario va da un minimo di Euro 5,00 ad un massimo di Euro 6,00 (Euro 5,00 oltre I.C.E.F.) per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella ed applicando scaglioni intermedi arrotondati di 0,20:

Classi di valore I.C.E.F. FAMIGLIA	Valore del contributo orario
$\leq 0,16$	6,00
$> 0,16 = 0,33$	In proporzione all'ICEF risultante (minimo 5,00)
OLTRE I.C.E.F. FAMIGLIA	5,00

Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruito. Il contributo non è concesso per le ore fruito e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia. La Giunta comunale potrà con proprio atto aggiornare annualmente il contributo orario tenuto conto dei costi del servizio e dell'entità del contributo provinciale riconosciuto al Comune.

In caso di situazioni di particolare disagio socioeconomico la Giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

L'indicatore ICEF Famiglia ha validità annuale ed è dinamico. In corso d'anno l'Ente provvederà all'aggiornamento dell'indicatore con cadenza semestrale.

Art. 5 *Sostegno in favore di bambini disabili*

In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare - servizio *tagesmutter*" in forma personalizzata, la Giunta comunale può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, fino alla piena copertura della spesa e comunque nel limite di quanto previsto dall'art. 4, comma 4.

Art. 6 *Presentazione e ammissione delle domande di sussidio*

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali indicando il periodo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; prima della domanda dovrà provvedere alla presentazione della dichiarazione I.C.E.F redditi e patrimoni del proprio nucleo familiare, presso i CAF o agli Sportelli per l'informazione della Provincia e fornire le informazioni aggiuntive per il calcolo degli indicatori. Ciò permetterà di ottenere, in questo caso, l'Indicatore Famiglia. Nella stessa domanda dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il Comune provvede alla valutazione delle domande che saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. Famiglia. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del valore ICEF Famiglia del nucleo familiare verrà riconosciuto il contributo minimo stabilito dal presente regolamento (contributo oltre ICEF Famiglia). L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente ("Nulla osta ammissione contributo").

Sono ammesse a contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'utente può modificare il numero di ore mensili richieste nella domanda iniziale, secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, presentando apposita richiesta al Comune. Il Comune si riserva di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 7
Liquidazione del sussidio

Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del contributo orario concesso dal comune.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le cooperative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare – Tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

La Cooperativa è tenuta inoltre a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8
Responsabilità del comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.